



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA N. 108 del 25-05-2020

Oggetto: ULTERIORE MISURE DI INASPRIMENTO PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 avente per oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 7, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Vista l'ordinanza sindacale n. 99, del 18/05/2020, avente ad oggetto: “Nuove misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;

Vista l'ordinanza sindacale n. 102, del 19/05/2020, avente ad oggetto: “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, modifica ed integrazione ordinanza sindacale n. 99 del 18/05/2020”;

Visto l'art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica della Fase 2;

Ravvisata la necessità di assumere misure più restrittive per il contenimento della diffusione del COVID- 19, sull'intero territorio comunale;

ORDINA

1. La chiusura e la sospensione di tutte le attività di tutti i Centri diurni per le persone anziani comunali, fino al **03 giugno 2020**;
2. La sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Dlgs. n. 65/2017, n. 65, e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, presenti sul territorio comunale, fino al **03 giugno 2020** e in ogni caso fino ad ulteriori, nuove e diverse disposizioni governative. Negli Istituti scolastici tutti sono consentite le attività di manutenzione e le attività indifferibili ed urgenti discrezionalmente valutate dal Dirigente scolastico, nel rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni impartite in materia di contenimento e diffusione del virus COVID-19;
3. Al fine di evitare ogni forma di assembramento delle persone nelle aree pubbliche, tale da generare possibili o potenziali focolai di trasmissibilità del virus COVID-19, i parchi pubblici comunali di Villa Sciarra e Cocciano sono chiusi al pubblico fino al **03 giugno 2020** e in ogni caso fino ad ulteriori, nuove e diverse disposizioni governative;
4. Limitatamente al Parco di Villa Torlonia, per i residenti, gli stabilmente domiciliati e/o per i prestatori di attività lavorativa a Frascati, è consentito svolgere attività sportiva e motoria individuale, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività conformemente a quanto previsto dalla seguente tabella:

ORARIO DI INGRESSO	ATTIVITA'
07:00 - 09:00	SOLO PER ATTIVITÀ SPORTIVA INDIVIDUALE (distanza di almeno due metri)
09:00 - 14:00	SOLO PER ATTIVITÀ MOTORIA INDIVIDUALE ALLE PERSONE ADULTE OVER 25 (distanza di almeno un metro)

14:00 - 18:00	SOLO PER ATTIVITÀ MOTORIA INDIVIDUALE AI GIOVANI UNDER 25, AI MINORI E AI NON AUTOSUFFICIENTI CON ACCOMPAGNATORE (distanza di almeno un metro)
18:00 - 20:00	SOLO PER ATTIVITÀ SPORTIVA INDIVIDUALE (distanza di almeno due metri)

Dalle ore 20:00 alle ore 07:00 resta autorizzato **nel Parco di Villa Torlonia** il solo transito per il raggiungimento delle proprie abitazioni ai residenti delle seguenti strade,:

- Viale Fausto Cecconi;
- Via Rossignoli;
- Via Venturini;
- Via Comerci;
- Via della Sorgente;
- Via Telegono;
- Via Ottavio Mamilio.

5. Apertura al pubblico del **Parco dell'Ombrellino** secondo il seguente orario dal **lunedì alla domenica dalle ore 07:00 alle ore 20:00**. Nel Parco è consentita esclusivamente attività motoria individuale, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
6. Nel **Parco di Villa Torlonia** e nel **Parco dell'Ombrellino** le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse al pubblico fino al **03 giugno 2020**;
7. L'apertura al pubblico del cimitero comunale secondo il seguente calendario: **dal lunedì al sabato, dalle ore 07:30 alle ore 12:45**. Si accede sino alle ore 12:15. Sono fatte salve le operazioni cimiteriali, come da calendario ordinario;
8. L'attivazione, in deroga alle disposizioni regolamentari comunali e sino al **03 giugno 2020** e in ogni caso fino ad ulteriori, nuove e diverse disposizioni, della Zona a Traffico Limitato con i seguenti orari:

ORARIO VARCO ZTL ATTIVO	
LUNEDI'	Dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del martedì
MARTEDI'	Dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del mercoledì
MERCOLEDI'	Dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giovedì
GIOVEDI'	Dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del venerdì
VENERDI'	Dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del sabato
SABATO	Dalle ore 20:00 alle ore 05:00 della domenica
DOMENICA	Dalle ore 13:00 alle ore 05:00 del lunedì
PREFESTIVI	Dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del giorno successivo
FESTIVI	Dalle ore 13:00 alle ore 05:00 del giorno successivo

9. La chiusura delle attività commerciali al dettaglio non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, comprese quelle integrate in aree di servizio e strutture ricettive;
10. L'apertura delle medie e grandi strutture di vendita dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 21:30 e la domenica e i festivi dalle ore 08:00 alle ore 15:30;
11. L'apertura dalle ore 05:00 delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande, comprese le attività artigianali con somministrazione e degli esercizi di vendita di generi alimentari del tipo Self-service o fai da te;
12. La chiusura delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande sul posto o da asporto, comprese le attività artigianali con somministrazione, non oltre le **ore 24:00 tutti i giorni della settimana**, con esclusione di quelle integrate in aree di servizio e strutture ricettive;
13. La sospensione alle ore 23:00 del servizio di somministrazione e vendita da asporto, compresa la vendita di generi alimentari del tipo Self-service o fai da te;
14. Il divieto di intrattenersi, sostare e/o consumare cibi e bevande in prossimità delle attività commerciali al dettaglio e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le attività artigianali abilitate alla somministrazione e gli esercizi di vendita di generi alimentari del tipo Self-service o fai da Te;
15. Il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche all'aperto sulle aree pubbliche di tutto il territorio comunale, dalle ore 23:00 alle ore 05:00;
16. Il divieto di intrattenersi, sostare e/o consumare cibi e bevande dalle ore 23:00 alle ore 05:00, nei seguenti luoghi della città:
 - Piazza Paolo III;
 - Largo Duca di York;
 - Piazza del Matone;
 - Via del Matone;
 - P.zza San Rocco;
 - Viale Regina Margherita;
 - Largo Pentini;
 - Via Principe Amedeo;
 - Via Farnetti;
 - Via Buttarelli;
 - Piazza Mazzini;
 - Piazza Monte Grappa;
 - Piazza del Mercato;
 - Piazza del Gesù;
 - Piazza San Pietro;
 - Piazza Roma;
 - Piazza Marconi;
 - Passeggiata;
 - Viale Annibal Caro;

- Viale Vittorio Veneto

il divieto è esteso alle vie adiacenti e contigue rispetto ai suddetti luoghi;

17. La chiusura del Museo “*Scuderie Aldobrandini*” fino al 03 giugno 2020;
18. Il Museo “*Scuderie Aldobrandini*” dal 03 giugno 2020 e fino dal 15 settembre 2020, sarà aperto esclusivamente su prenotazione nel seguente orario: venerdì dalle ore 13:00 alle ore 19:00, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
19. La chiusura della Sala espositiva e dell’Auditorium presso le “*Scuderie Aldobrandini*” e delle Mura del Valadier fino al 15 settembre 2020;
20. Le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto dalla data del **25 maggio 2020** e sono efficaci fino al **03 giugno 2020, fatta eccezione per il Museo “*Scuderie Aldobrandini*”, le Mura del Valadier, la Sala espositiva e l’Auditorium “*Scuderie Aldobrandini*” e in ogni caso fino, ad ulteriori nuove e diverse disposizioni.** Le stesse sostituiscono integralmente le precedenti ordinanze sindacale nn.: 82 – 85 – 92 – 97 – 99 – 102 del 2020 in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;
21. Le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la **sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.** Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, di cui al presente provvedimento, comporta, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, l’applicazione della sanzione pecuniaria (**pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00**), nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (**chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 gg. a 30 gg.**);
22. Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutta la cittadinanza.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Al dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Frascati;
- Al dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Frascati 1;
- Ai dirigenti degli Istituti Scolastici pubblici e privati del territorio;
- Ai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Frascati;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Frascati;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- All’Accademia Kronos (ONLUS);
- All’Azienda Speciale STS Multiservizi.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Frascati.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Il Sindaco
Mastrosanti Roberto

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate.